

N. 02226/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04627/2012 REG.RIC.



R E P U B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4627 del 2012, proposto da:
Alfredo Passero, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Coletta, Sergio
Falcone, presso il cui studio, sito in Napoli, Via Cimarosa n. 69, elegge
domicilio;

contro

Regione Campania in Persona del Presidente P.T., rappresentato e
difeso dall'avv. Graziella Mandato dell'avvocatura regionale, presso la
cui sede sita in V. S. Lucia 81, elegge domicilio;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sull' ordinanza del tribunale di Benevento del
04/10/2011 pronunciata nel procedimento n.5329/2010 r.g.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania in
Persona del Presidente P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 il dott.

Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- parte ricorrente dimostra che il Tribunale di Benevento con ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. del 04.10.2011, resa nel procedimento n. 5329/2010, ha condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di CTU a favore dell'odierno ricorrente che, appunto, ha effettuato una consulenza nell'ambito di quel procedimento;

- tali spese sono state liquidate nella somma di euro 1.800,00 di onorari ed euro 26,86 di spese;

- il provvedimento in questione è stato notificato all'ente intimato in forma esecutiva in data 21.03.2012;

Considerato che, come risulta dalla ricostruzione che precede, è ampiamente elasso il termine dilatorio di cui all'art. 14 co. 1 del D.L. 31-12-1996 n. 669 (*«le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrari aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»*);

Considerato che parte ricorrente chiede, quindi, al presente T.A.R. di:

-) disporre l'esecuzione del titolo suindicato;

-) di nominare a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, nel caso in cui persista l'inottemperanza dell'ente, a cura e

spese dell'Amministrazione intimata;

-) di condannare l'ente intimato al pagamento delle spese di lite;

Considerato che il provvedimento de quo è inoppugnabile, avendo così conseguito una stabilità pari a quella del giudicato (in termini, v. T.A.R. Brescia, sez. I, 03/05/2014, n. 463) e che la stessa Regione Campania riconosce la debenza delle somme in questione in capo al ricorrente (v. note depositata in data 11.12.2012 e memoria del 06.02.2015);

Rilevato che, all'udienza del 11.02.2015, il ricorso era rinviato su richiesta della Regione Campania in vista dell'imminente adempimento, non ancora effettuato per difficoltà legate al rispetto del patto di stabilità (v. memoria dep. il 06.02.2015, cit.), difficoltà che sarebbero state superate con l'approvazione del bilancio 2015, "presumibilmente", nel mese di febbraio 2015;

Rilevato che, tuttavia, alla successiva udienza del 25.03.2015, l'obbligazione risultava ancora inadempita e che, com'è noto le problematiche relative al bilancio della P.A. non costituiscono ostacolo giuridico all'adempimento dell'obbligazione, salvo che nei casi previsti dalla legge che qui non ricorrono;

Considerato che, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti necessari per l'accoglimento, essendo il titolo in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di impugnazione

Ritenuto, pertanto, che la presente domanda di esecuzione deve quindi essere accolta e, conseguentemente, deve essere dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione alla Sentenza in questione pagando le somme dovute;

Ritenuto che l'Amministrazione debba essere obbligata a effettuare il calcolo delle somme dovute, secondo i criteri stabiliti dal giudice nei provvedimenti giurisdizionali;

Ritenuto che le spese di lite, liquidate in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

- a) dichiara l'obbligo della Regione Campania di dare esecuzione - entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente - al decreto di cui in epigrafe nei termini indicati in parte motiva;
- b) nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Dirigente della Corte dei Conti preposto al Servizio Amministrativo Unico Regionale per la Campania (SAUR), con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio, che provvederà, su istanza della parte interessata, al compimento degli atti necessari all'esecuzione del predetta sentenza nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- c) determina fin d'ora in euro 500,00 (cinquecento) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta per l'espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutiva;
- d) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00 comprensivi di IVA e CPA, oltre al contributo unificato nella somma effettivamente versata;
- e) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Luca Cestaro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)